

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori DE' COCCI ed altri: Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2395)	207
PRESIDENTE	207, 210, 212
AMABILE	210
BALDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	212
CITARISTI	211
FELICETTI, <i>Relatore</i>	208
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	220

La seduta comincia alle 10.

FORMICA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori de' Cocci ed altri: Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, Salerno, Forma, Barbi, Carboni, Manente Comunale: « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1978.

Comunico che sulla proposta di legge in discussione la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 6.

L'onorevole Nevio Felicetti ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICETTI NEVIO, *Relatore*. Con la istituzione dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione concludiamo oggi un processo che si è faticosamente protratto nel corso di alcuni decenni a causa di notevoli perplessità esistenti tra le forze politiche circa l'opportunità di regolamentazione giuridica di questa materia.

Oggi finalmente possiamo dire che una serie di nodi che nel passato sembravano insolubili sono stati sciolti, per cui, nello specifico, l'atteggiamento delle forze politiche appare diverso da quello che in generale viene assunto di fronte a richieste, spesso ingiustificate, di istituzione di albi professionali: richieste che, proliferando, fanno avvertire l'esigenza di provvedere all'elaborazione di una sorta di legge-quadro che disciplini tutta la materia.

Relativamente agli agenti di assicurazione, si è affermata l'opportunità di provvedere alla regolamentazione di un rapporto capace di offrire garanzie assolute di professionalità, di serietà e di correttezza nell'erogazione del servizio tra l'utenza (che ormai corrisponde a circa la metà della popolazione del nostro paese) e il sistema delle imprese assicurative. Questa consapevolezza è maturata sulla base della esatta valutazione dell'importanza, in una società moderna come quella italiana, del sistema assicurativo. un'importanza che si è accresciuta con l'entrata in vigore della legge n. 990, la quale prescrive l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. Noi siamo convinti che la rilevanza di questo comparto nei confronti dell'economia del paese in generale (che del resto è stata sottolineata recentemente, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'industria, con la presentazione di un ordine del giorno fatto proprio dal Governo, il quale si è impegnato ad organizzare una conferenza nazionale sul ruolo delle assicurazioni rispetto ai grandi temi dello sviluppo economico nazionale) debba ulteriormente accrescersi nel futuro, per pervenire alla definizione di un sistema pienamente corrispondente alle esigenze della nostra so-

cietà. E la credibilità di tale sistema non può non fondarsi sulla corrispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni di sicurezza dell'utenza. Oggi dobbiamo dire che tale requisito non è garantito perché le imprese hanno governato il mercato sulla base della legge del massimo profitto, fornendo prestazioni eccessivamente rigide ed attuando un sistema distributivo congeniale a tale tipo di politica, esaltando cioè più il venditore in quanto tale che non il professionista del settore.

Con la normativa in discussione, noi vogliamo superare la situazione che si è determinata nel nostro paese, affinché il reclutamento degli agenti di assicurazione non sia più fatto sulla base dei vecchi criteri che permettevano l'inserimento, nel sistema, di personaggi squalificati i quali contribuivano ulteriormente ad inquinare un settore già per tanti altri versi inquinato dai fatti di cui ci siamo occupati anche di recente, approvando la normativa con la quale si tenta di operare il salvataggio della parte malata del sistema assicurativo del nostro paese.

Gli stessi agenti, che fino a ieri accettavano questa logica di cui sono responsabili le imprese di assicurazione, oggi la respingono perché hanno capito che essa strozza il mercato (che si trova in un momento particolarmente delicato di fronte alle incombenze derivanti dal processo di integrazione con il mercato della Comunità economica europea), rendendolo instabile ed irrequieto.

Queste cose gli agenti di assicurazione hanno affermato e sottolineato, anche di recente, nel corso di un interessante convegno tenutosi a Roma il 12 ottobre scorso. Del resto, gli agenti erano pervenuti a questa consapevolezza anche prima del convegno stesso, quando avevano compiuto uno sforzo importante per dar vita ad una regolamentazione di tipo privatistico, la quale tuttavia si è dimostrata insufficiente ad offrire tutte le garanzie necessarie per far avanzare il processo di moralizzazione di cui sente profondamente bisogno la nostra società.

Tale soluzione presentava, infatti, larghi varchi attraverso i quali le antiche

distorsioni continuavano a manifestarsi, senza la reale possibilità di evitarle o bloccarle.

Proprio nell'ambito di una situazione in cui si registra un impegno comune a normalizzare l'intero settore e ad affermare una nuova linea, intesa alla piena utilizzazione delle potenzialità del mercato e ad eliminare ogni possibile forma di degenerazione, è emersa faticosamente la esigenza di pervenire ad una regolamentazione coerente anche dell'attività professionale degli agenti di assicurazione.

Il senso della proposta di legge in esame è appunto questo: l'esaltazione del principio della professionalità. Si vuole sottolineare l'esigenza di una moderna gestione delle agenzie stesse, raccogliendo le antiche aspirazioni della parte migliore degli agenti di assicurazione a svolgere il proprio lavoro appunto con quegli elementi di professionalità indispensabili per offrire un'effettiva sicurezza all'utenza. E mentre si esalta questo principio, si respingono quelle spinte corporativistiche che pure erano emerse nel corso del dibattito sul problema, che si è protratto per decenni prima di giungere a questa soluzione.

Pertanto, consideriamo la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare uno stimolo importante, anche nei confronti della categoria interessata, a crescere ulteriormente sul piano della professionalità, della propria collocazione nel mercato, ed anche della normalizzazione dei rapporti con i dipendenti delle agenzie. Rispetto a quest'ultimo problema, si è sottolineata ancora una volta la necessità a cui devono sentirsi impegnate le imprese oltre che gli agenti di un rapido superamento — via via che si procede verso la regolamentazione di quest'attività — di quella situazione abnorme che ancora esiste nel settore delle assicurazioni, e che è costituita da un doppio mercato del lavoro.

Il testo al nostro esame è il risultato di uno sforzo unitario di approfondimento dell'articolato iniziale della proposta di legge de' Cocci ed altri, la quale riproduceva il disegno di legge n. 1150, presentato dal Governo il 14 novembre 1972.

Esso rappresenta un'opportuna revisione dell'impostazione iniziale, sviluppatasi nel senso di una democratizzazione dei meccanismi con cui è regolato il funzionamento dell'albo professionale (tramite l'inserimento delle sezioni provinciali dell'albo degli agenti di assicurazione), e di una responsabilizzazione della categoria sul tema del rapporto con l'utenza e sulla trasparenza dei rapporti fra agenti ed imprese di assicurazione.

Significativo è il fatto che all'articolo 7 del provvedimento si prevede che l'impresa che propone il conferimento dello incarico di agente di assicurazione deve dare contestuale avviso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia — non solo delle generalità dell'incarico, della data di conferimento dell'incarico e della sede dell'agenzia stessa, ma anche delle condizioni di esercizio: ciò proprio perché da una tale trasparenza circa i rapporti esistenti fra agenti ed imprese, derivino quegli elementi di moralizzazione che è fondamentale introdurre nel settore in questione.

Pertanto consideriamo complessivamente positivo il testo pervenutoci dal Senato, anche se esso non risolve tutte le questioni che noi ritenevamo dovessero essere affrontate dalla normativa che stiamo per approvare. Una serie di problemi, infatti, non ha potuto trovare definizione nel modo più conveniente, per esigenze connesse con rapporti politici e con posizioni che non siamo riusciti del tutto a conciliare: mi riferisco, ad esempio, alla presenza di un rappresentante delle imprese di assicurazione nella commissione dell'albo, nonché ad una formulazione, che noi avremmo desiderato fosse più completa, circa le notizie, che il Ministero deve rendere pubbliche, relative alle condizioni del trattamento riservato dalle imprese agli agenti di assicurazione.

Probabilmente, avremmo anche potuto rendere più preciso il discorso relativo alle incompatibilità, e forse all'artico-

lo 21 avremmo potuto riferirci più compiutamente alla norma generale che si connette all'esercizio abusivo delle professioni, invece di stabilire soltanto una ammenda nei confronti degli agenti che si rendono responsabili di attività professionale abusiva.

Ma, al di là di tali questioni — che sottolineiamo per una riflessione futura — riteniamo globalmente soddisfacente il testo già approvato dal Senato. In esso, tuttavia, devono essere introdotte delle modifiche migliorative, che costituiscono oggetto di emendamenti che verranno successivamente illustrati. Essi si riferiscono alla necessità di un migliore raccordo fra la normativa italiana, che regola l'attività degli agenti di assicurazione, e le direttive della CEE in materia di esercizio della medesima, nonché dell'attività di mediatore di assicurazione.

Inoltre abbiamo sentito la necessità di introdurre una modifica all'articolo 19, che prevede una serie di misure che si riferiscono ai provvedimenti disciplinari, cioè la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, richiamando la normativa dell'articolo 15, qualora, esperite tutte le formalità che sovrintendono all'applicazione dei provvedimenti disciplinari, lo si ritenga opportuno da parte dell'interessato.

Si tratta di correzioni e di aggiustamenti che non sconvolgono la logica del provvedimento ma che anzi, a nostro giudizio, rendono il testo tecnicamente più rispondente alle finalità che vogliamo raggiungere.

Riteniamo, in conclusione, dopo l'iter assai sofferto che ha portato all'accordo attorno al provvedimento, di essere pervenuti alla formulazione di un testo positivo, accoglibile, un testo che va incontro alle esigenze della categoria e a quelle esigenze di correttezza e di professionalità largamente sentite dall'utenza.

Riteniamo che attraverso questo strumento, alla cui elaborazione siamo stati costretti a pervenire dal momento che le imprese hanno dimostrato la loro incapacità di regolamentare saggiamente la delicata materia — talché il provvedimento suona critica nei confronti delle impre-

se di assicurazione — si possa contribuire ad una maggiore regolazione, razionalizzazione e moralizzazione di tale settore.

Esprimo, a conclusione di questo mio breve intervento, la speranza che questo atto di consapevolezza che le forze politiche oggi compiono, venga recepito dalla categoria degli agenti di assicurazione nel modo più giusto.

Abbiamo appena concluso in maniera complessivamente positiva la vicenda tariffaria relativamente al 1979, in cui si era innestata la grave vertenza che aveva coinvolto gli agenti di assicurazione. Anche rispetto a questa vicenda le forze politiche hanno dimostrato comprensione nei confronti delle necessità degli agenti di assicurazione. Dopo tutti questi attestati di comprensione dei problemi della categoria, ci auguriamo che gli agenti dimostrino quella consapevolezza necessaria per assolvere quel ruolo indispensabile che la società si attende, cioè di un miglioramento sostanziale del loro servizio e di una loro collocazione all'interno del sistema tale da determinare una ulteriore razionalizzazione e moralizzazione di questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

AMABILE. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al provvedimento in esame, che si inserisce nel quadro generale in cui stiamo operando per favorire il risanamento del settore assicurativo nel nostro paese. La fase della distribuzione gestita dagli agenti di assicurazione rappresenta uno dei momenti qualificanti di tale settore. Gli agenti sono infatti coloro che hanno il contatto continuo con gli utenti, quelli che devono far crescere nel nostro paese il senso della previdenza, devono essere gli « apostoli » della assicurazione come fenomeno socialmente rilevante e utile alla comunità.

Fino ad oggi questa attività è stata svolta in maniera non sufficientemente seria e corretta, soprattutto perché da parte di molte imprese di assicurazione (le cosiddette « imprese pirata ») in questi

anni, dopo l'entrata in vigore della legge sulla responsabilità civile auto, si è ricorso all'utilizzazione di agenti non qualificati al di là dei limiti normali e con un sistema non sempre corretto.

Le valutazioni quindi dell'onorevole Nevio Felicetti sono da noi condivise, in particolare per quanto riguarda quella parte di imprese che non hanno voluto aderire alla costituzione di un albo privatistico previsto dall'accordo tra alcune imprese e il sindacato degli agenti. Per le imprese che vi hanno aderito esso ha determinato senz'altro un momento di serietà nello sviluppo delle loro reti agenziali. Al contrario le imprese che non vi hanno aderito hanno continuato ad avvalersi di procacciatori di affari, più che di agenti, corrispondendo provvigioni superiori ad ogni corretta logica operativa. Siamo quindi stati favorevoli all'introduzione nell'articolo 7 dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare le condizioni di esercizio, al momento dell'assegnazione del mandato all'agente di assicurazione.

Vorrei inoltre rilevare che l'istituzione dell'albo rappresenta la fase iniziale della opera di qualificazione degli agenti di assicurazione. Essi potranno, attraverso gli strumenti che abbiamo loro fornito, accrescere la loro capacità operativa e professionale. Ad essi è affidato oggi il compito di fare ogni sforzo per realizzare appieno le loro funzioni e portare nel nostro paese a livelli più elevati l'esigenza di utilizzare lo strumento assicurativo per coprire tutti i bisogni delle famiglie e delle aziende. È questo un invito che rivolgiamo come forza politica, affinché tale processo sia il più rapido possibile, anche per colmare il ritardo della realtà italiana rispetto ad alcuni paesi della CEE. Alle imprese ed agli agenti è affidato oggi, attraverso questo strumento, il compito di favorire la crescita di questa sensibilità assicurativa. Abbiamo ritenuto, inoltre, di proporre alcuni emendamenti agli articoli 4 e 5 per adeguare meglio la normativa che entrerà in vigore in Italia a quella degli altri Stati membri del-

la Comunità economica europea, consentendo l'accesso all'albo anche ai cittadini di questi ultimi in presenza di condizioni analoghe a quelle previste per i cittadini italiani.

Abbiamo poi presentato un emendamento all'articolo 12, volto a stabilire un termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione per l'accogliamento della stessa, al fine di offrire garanzie, a chi desiderasse entrare a far parte di questa categoria, di poterlo fare entro un certo termine, che in caso contrario rimarrebbe piuttosto vago.

All'articolo 19 riterremmo opportuno inserire la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di radiazione, che è grave e per il quale deve essere previsto un ulteriore grado di giurisdizione.

In conclusione, ribadisco il parere favorevole del gruppo democristiano al provvedimento in discussione, sul quale presso l'altro ramo del Parlamento (in sede di Comitato ristretto) si è sviluppato un utile confronto tra tutte le forze politiche, che ha avuto come esito l'introduzione di quelle modifiche che la sensibilità maturata negli ultimi tempi faceva ritenere necessarie.

CITARISTI. Gli argomenti addotti dal relatore e dal collega Amabile, che ha espresso il parere favorevole del gruppo democristiano, non mi esimono dal fare alcune considerazioni.

Innanzitutto, debbo dire che il disegno di legge in discussione ha carattere eccezionale in quanto contrasta, in qualche misura, con la volontà che in questa Commissione è stata manifestata in occasione dell'esame di altre proposte di legge che miravano ad istituire albi professionali di altre categorie. Mi pare infatti che siano ancora giacenti, tra l'altro, i provvedimenti relativi all'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriali, all'istituzione dello albo dei periti chimici ed all'elezione dei rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio: ogni qualvolta essi

sono venuti in discussione, si è sempre ritenuto opportuno accantonarli, auspicando l'emanazione di una legge-quadro che regolasse tutta la materia.

Quindi, nel riconfermare il nostro parere favorevole al provvedimento, noi ribadiamo l'invito al Governo affinché presenti un progetto di legge-quadro che disciplini tutta la materia dell'iscrizione agli albi professionali degli operatori delle varie categorie economiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BALDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Un settore così delicato ed importante come quello assicurativo richiedeva una valida regolamentazione della figura e del ruolo degli agenti di assicurazione, al fine di offrire serenità all'utenza e di garantire la serietà dell'attività svolta da questi operatori. La normativa in esame dovrebbe così cancellare la non sempre edificante presenza del procacciatore di affari.

Dopo lunghe ed alterne vicende, come è stato qui ricordato, siamo ora giunti alla dirittura d'arrivo. Il processo di moralizzazione e di normalizzazione di questo comparto doveva, e deve, assicurare la professionalità degli interessati. Con il provvedimento in discussione, dovrebbero essere conseguiti contemporaneamente tre risultati: incentivare, appunto, la professionalità degli agenti, garantire la serietà del servizio prestato agli utenti e precisare e migliorare i rapporti tra agenti e compagnie di assicurazione.

Per quanto riguarda l'invito rivolto al Governo dall'onorevole Citaristi, assicuro che mi farò parte diligente affinché il Ministero provveda in quel senso quanto prima.

Infine, ritengo senz'altro accettabili gli emendamenti presentati (che costituiscono un semplice allineamento alle norme comunitarie), compreso l'ultimo perché, ai fini della difesa degli interessi del sin-

golo, mi pare debba essere previsto il ricorso all'autorità giudiziaria quando i diritti degli agenti vengano mortificati.

Sono quindi lieto che stamane si concluda una lunga vicenda e che si compia un altro passo verso la moralizzazione (già in buona fase di attuazione) di un settore così importante qual è quello assicurativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5, della presente legge.

L'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;

b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9.

(È approvato).

ART. 2.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia e l'impresa preponente.

(È approvato).

ART. 3.

Salva diversa disposizione di legge non possono esercitare l'attività di agente di assicurazione gli enti pubblici e i rispettivi dipendenti, nonché coloro che svolgono attività di mediatori di assicurazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per l'iscrizione nell'albo occorre:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commer-

cio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

La commissione d'esame, i programmi e le modalità dell'esame sono determinati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Gli onorevoli Amabile e Felicetti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c), può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo:

a) essere stati già iscritti nell'albo per coloro che, a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

b) avere svolto, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività:

1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione, pubblica o privata;

2) attività relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso una impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo;

3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa;

4) esserte stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.

Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma, l'aver svolto, purché in modo continuativo, anche più di una delle attività suddette nel periodo previsto.

Gli onorevoli Amabile e Felicetti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Inserire, prima della lettera a), la seguente:

a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere comunque svolto la attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti tStati membri della Comunità economica europea;

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) essere già iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che, a seguito di cancellazione chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari.

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dai colleghi Amabile e Felicetti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dai colleghi Amabile e Felicetti.

(È approvato).

Gli onorevoli Amabile e Felicetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: avere svolto, aggiungere le parole: sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ai successivi sei articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Qualora l'attività di agente di assicurazione sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento dell'albo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

(È approvato).

ART. 7.

In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia, comunicando le generalità dell'incarico e indicando la data di conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonché le condizioni di esercizio.

In ogni caso di variazione della sede dell'agenzia, nonché nel caso di modifiche delle condizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l'impresa è tenuta a comunica-

re quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso.

(È approvato).

ART. 8.

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti di cui all'articolo 4. Il richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera *d*) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'articolo 5, deve unire alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneità.

(È approvato).

ART. 9.

Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) sopravvenuta preclusione ai sensi dell'articolo 3;
- c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere *a*) e *b*);
- d) condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera *c*);
- e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c*);
- f) dichiarazione di fallimento;
- g) decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia.

(È approvato).

ART. 10.

L'iscritto cancellato dall'albo può chiedere di esservi riammesso.

Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia

all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione.

Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per l'iscrizione nell'albo.

(È approvato).

ART. 11.

L'agente iscritto alla sezione prima dell'albo che cessa dall'incarico è trasferito alla sezione seconda dalla data di risoluzione del contratto di agenzia. Qualora assuma altri incarichi di agente di assicurazione nel termine di un quinquennio dalla data di trasferimento alla sezione seconda, è trasferito nuovamente alla sezione prima; decorso, invece, un quinquennio senza che abbia ricevuto altri incarichi è cancellato dall'albo.

Colui che, non avendo all'atto dell'iscrizione incarichi di agente di assicurazione, sia stato iscritto nella sezione seconda dell'albo, è, in caso di successivo conferimento di incarico, trasferito alla sezione prima con effetto dalla data di conferimento dell'incarico.

Sono cancellati dall'albo gli iscritti alla seconda sezione ai quali per cinque anni non siano stati conferiti incarichi di agente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla Commissione per l'albo degli agenti di assicurazione di cui al successivo articolo 13.

Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 9. È fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto e) dello stesso articolo 9 per il quale si applica la procedura prevista al successivo articolo 19. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto, sia stata sentita anche la impresa preponente.

I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla Commissione di cui al primo comma devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'impresa preponente e alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati.

Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l'agenzia.

I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere è regolata dal disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Gli onorevoli Amabile e Felicetti hanno presenato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: parere espresso dalla Commissione di cui al primo comma, *aggiungere le parole:* e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione della domanda presentata ai sensi dell'articolo 8.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ai successivi sei articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione per l'albo degli agenti di assicurazione.

Spetta alla Commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell'industria, commercio e artigianato gli atti motivati per la ratifica del provvedimenti da adottare.

La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La Commissione è composta:

1) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

2) dal Direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente;

3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a ispettore di divisione o primo dirigente;

4) da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell'albo;

5) da una rappresentante delle imprese di assicurazione.

Tutti i membri della Commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonché i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti proposti

dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma.

(È approvato).

ART. 14.

Presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una Commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. La Commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, è composta:

1) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

2) da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario;

3) da tre rappresentanti degli agenti iscritti all'albo, nominati dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

(È approvato).

ART. 15.

La Commissione nazionale e le Commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia dell'albo e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di agente di assicurazione;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti all'albo e vigilano sul corretto esercizio della attività agenziale;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli agenti.

(È approvato).

ART. 16.

La Commissione nazionale e le Commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Per ogni giornata di sedute è corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.

(È approvato).

ART. 17.

All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo il richiedente è tenuto a provare il versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato allo Ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli iscritti all'albo sono inoltre tenuti al pagamento della tassa annua di lire 50.000, da versarsi in modo ordinario entro il 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

Le entrate che deriveranno dall'applicazione del presente articolo sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

(È approvato).

ART. 18.

L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso è data comunicazione anche all'impresa proponente.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona.

La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona.

Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Il procedimento disciplinare è promosso dalla Commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all'articolo 1, anche su segnalazione motivata dalle Commissioni di cui all'articolo 14.

Il presidente della Commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il re-

latore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla Commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la Commissione, sentiti il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro le proprie decisioni.

L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla Commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della Commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale.

Gli onorevoli Amabile e Felicetti hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente settimo comma:

Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 20.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a dare comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle cancellazioni, dall'albo disposte a norma degli articoli 9 e 11.

(È approvato).

ART. 21.

Ferme restando le sanzioni di cui allo articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di assicurazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non è regolarmente iscritto all'albo, l'impresa è punita con l'ammenda di lire 20 milioni e, nel caso di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta amministrativa della impresa.

(È approvato).

ART. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1978, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 23.

Nella prima formazione dell'albo, salvo il disposto dell'articolo 3, hanno diritto all'iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno sei mesi effettiva attività di agente per incarico di una o più imprese di assicurazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, lettera *d*), ed all'articolo 5.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai certificati attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*).

(È approvato).

ART. 24.

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonché i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attività di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(È approvato).

ART. 25.

All'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'albo istituito con lo accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmetterà alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione.

Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all'artico-

lo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori de' Cocci ed altri: « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2395).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Balbo di Vinadio, Brini, Cacciari, Cappelli, Citaristi, Cuminetti, Felicetti Nevio, Fioret, Formica, Fortuna, Furia, Grassucci, Malvestio, Miana, Moro Paolo Enrico, Niccoli, Olivi, Portatadino, Pugno, Rende, Sarri Trabujo Milena, Tesini Aristide.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
